




Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo


P.za Vittorio Emanuele Orlando, 1
90138 Palermo (PA)
prot.procura.palermo@giustiziacert.it



04.06.2025

Denuncia penale e querela contro l'assessore di Bompietro Salvatore di Prima per sospetto di calunnia e diffamazione

Egregi Signori,


La sottoscritta sporge formale denuncia penale e querela nei confronti dell'assessore di Bompietro Salvatore di Prima relativa alla medesima sottoscritta,  riguardo al proc. penale n. 894/25 R.G.N.R, 197/25 R.G.N.R., 891/25 R.G. (Tribunale di Termini Imerese) per i reati ipotizzati di calunnia, diffamazione e ogni altra condotta penalmente rilevante connessa ai fatti esposti.



Fatti

Il signor Salvatore Di Prima ha sporto denuncia presso i Carabinieri di Bompietro nei confronti della sottoscritta per presunto furto con intento di arricchimento personale (al fine di trarne profitto), pur essendo consapevole del fatto che la sottoscritta non aveva agito con intenzione di appropriazione o arricchimento, bensì si era trovata in una situazione di necessità inevitabile che l'ha costretta a prendere temporaneamente in custodia il cane.

Tale comportamento rientra chiaramente nella fattispecie della gestione di affari altrui senza mandato ai sensi dell'articolo 2028 del Codice Civile italiano.



Video

<https://www.youtube.com/watch?v=YNreuyXYC-w>


In precedenza, il signor Di Prima si era sottratto a qualsiasi tentativo di comunicazione. La sottoscritta si era inizialmente rivolta all'ex assessore del Comune di Bompietro, Franco Gennaro, il quale aveva assunto il ruolo di mediatore tra la sottoscritta e Salvatore Di Prima. Ne è seguita una conversazione



via WhatsApp durata diversi giorni, a partire dal 20 febbraio 2025, che tuttavia si è conclusa senza risultati.

Franco Gennaro ha infine fornito alla sottoscritta il numero di telefono del signor Di Prima affinché potesse chiarire direttamente la questione con lui. Tuttavia, il signor Di Prima ha ignorato il messaggio WhatsApp inviato il 24 febbraio 2025 alle ore 08:21. La sottoscritta ha quindi chiesto al proprio amico, Christoph Kretschmer, di contattare il signor Di Prima, ma anche il suo messaggio, inviato il 24 febbraio 2025 alle ore 10:19, è stato letto ma ignorato e il contatto è stato bloccato.


Prova: Screenshot WhatsApp





La sottoscritta, pertanto, il giorno 25 febbraio 2025 si è premurata di scrivere una lettera, stamparla e consegnarla personalmente alle ore 14:32, inserendola sotto la porta dell'ufficio del signor Di Prima. A fini di documentazione, ha realizzato un video del gesto, che è ancora disponibile in versione originale sul proprio telefono cellulare.

Prova: Lettera



Video dal inserimento della lettera

<https://www.youtube.com/watch?v=XnKcBm-QoLw>



Nella lettera, la sottoscritta dichiara esplicitamente di non avere alcuna intenzione di appropriarsi del cane, ma unicamente di voler prendersene cura, dal momento che il signor Di Prima sembra non essere in grado o non essere disposto a farlo.

Poiché i tentativi di comunicazione si protraevano già dal 20 febbraio 2025 senza alcun esito, e poiché il signor Di Prima non si era fatto vivo nemmeno entro le ore 10:00 del 26 febbraio 2025, la sottoscritta ha perso ogni speranza di riscontro concreto. Ha quindi deciso di non attendere ulteriormente i tre giorni previsti come termine, e ha portato immediatamente il cane dal veterinario. Il cane è stato liberato nella mattinata del 26 febbraio 2025.

Intorno alle ore 14:00 dello stesso giorno, il signor Di Prima ha fatto sapere tramite Franco Gennaro di voler "affidare" il cane. Tuttavia, con tale espressione non intendeva ciò che desiderava la sottoscritta, ovvero che il cane restasse di sua proprietà (di Di Prima) e che egli continuasse a sostenere i costi necessari. Piuttosto, il signor Di Prima voleva semplicemente sbarazzarsi del cane, per non dover più occuparsene né economicamente né materialmente.

Intorno alle ore 16:30 del 26 febbraio 2025, il cane è stato visitato dalla veterinaria Dott.ssa Simona Tacchino presso la clinica di Madonuzza. Successivamente, la dottoressa ha redatto una relazione veterinaria che dimostra in modo chiaro che il cane era stato gravemente trascurato per anni.

In serata, Franco Gennaro ha contattato la sottoscritta con tono irritato, in quanto il signor Salvatore Di Prima, dopo aver comunicato la sua disponibilità a affidare il cane, aveva scoperto che l'animale era già stato portato via.

L'intera documentazione relativa alle condizioni del cane, inclusa la dichiarazione della veterinaria, la prescrizione dei farmaci, la fattura del veterinario e lo scontrino della farmacia, è stata raccolta in un dossier che è stato inviato a Franco Gennaro in data 26 febbraio 2025.

Prova: Documentazione sullo stato del cane – Allegato 1

Il giorno successivo, 27 febbraio 2025, la sottoscritta ha inviato a Franco Gennaro una proposta formale per Salvatore Di Prima, nella quale ha nuovamente chiarito che **la proprietà del cane sarebbe rimasta a carico del signor Di Prima**, e che tutte le spese relative al suo mantenimento avrebbero dovuto continuare ad essere sostenute da lui. Nella proposta si afferma esplicitamente:



«Il proprietario del cane continuerà a coprire le spese per il cibo, i medicinali e il veterinario.»

Prova: Lettera Allegato 2

Dal fatto che il cane fosse malato, necessitasse di farmaci quotidiani ed era inoltre fisicamente limitato, risulta in modo evidente che con un animale in tali condizioni non fosse possibile ottenere alcun vantaggio economico. Al contrario, il cane rappresentava – sia per le cure necessarie che per i costi connessi – un onere e non un beneficio.

La sottoscritta:

- ha espressamente e inequivocabilmente dichiarato al signor Salvatore Di Prima di non voler diventare proprietaria del cane con tutti i diritti e doveri, ma di voler semplicemente assumere temporaneamente la custodia dell'animale,
- ha portato il cane a proprie spese dal veterinario, nonostante il rischio che il signor Di Prima si sottraesse alle proprie responsabilità, lasciandole a carico le spese, cosa che infatti si è verificata,
- ha preso temporaneamente in custodia un animale che evidentemente non ha alcun valore economico e con il quale non ci si sarebbe potuti arricchire,
- e ha inoltre ricevuto, tramite Franco Gennaro, la comunicazione che il signor Di Prima era disposto ad affidare il cane con tutti i diritti e doveri (*affidare con piena responsabilità*).

Alla luce di tutto ciò, il signor Salvatore Di Prima sapeva perfettamente, al momento della denuncia, che l'accusa di furto con intento di arricchimento era infondata e che avrebbe avuto l'unico effetto di attivare ingiustamente un procedimento penale a carico della sottoscritta.

Di conseguenza, secondo la sottoscritta, la denuncia presentata dal signor Salvatore Di Prima costituisce una calunnia ai sensi dell'ordinamento penale italiano. Inoltre, sussiste il sospetto di diffamazione, in quanto le accuse mosse sono idonee a danneggiare in modo duraturo la reputazione della sottoscritta, sia in ambito pubblico che presso le autorità competenti.

La denuncia penale sporta dal signor Di Prima è stata, inoltre, la causa diretta e immediata dell'intervento dei Carabinieri insieme ai Vigili del Fuoco, che sono penetrati illecitamente nell'abitazione della sottoscritta, sulla base di un decreto di perquisizione non firmato – con l'intento di restituire il cane al denunciante.



Tale intervento ha avuto luogo senza alcuna decisione preventiva di un giudice civile competente sulla questione della titolarità del possesso dell'animale, e senza aver garantito alla sottoscritta il diritto al contraddittorio.

L'azione delle forze dell'ordine si è quindi basata unicamente sulle affermazioni penalmente infondate del signor Di Prima, che ha così strumentalizzato le autorità pubbliche al fine di rientrare in possesso del cane in maniera illegittima.

Sussiste inoltre il fondato sospetto che i Carabinieri, su istigazione del signor Di Prima, abbiano messo in scena consapevolmente l'arresto della sottoscritta, allo scopo di presentarla in una luce particolarmente negativa.

Durante tale operazione è stata accusata di resistenza a pubblico ufficiale – un'accusa che, secondo la sottoscritta, è del tutto infondata e che potrebbe essere stata sollevata con l'intento di indebolirla deliberatamente nella sua posizione legale e personale.

Secondo quanto risulta alla sottoscritta, i Carabinieri strumentalizzati e la Procura della Repubblica avrebbero inoltre perseguito l'obiettivo di sottoporla agli arresti domiciliari fino all'udienza principale, come forma di intimidazione e ritorsione.

I relativi procedimenti sono documentati con i numeri di fascicolo 197/25 e 891/25.

Conseguenze per la sottoscritta:

Le conseguenze per la sottoscritta sono, ancora oggi, gravi e persistenti. A seguito della denuncia infondata presentata dal signor Salvatore Di Prima e delle misure intraprese sulla sua base, non solo è stato costruito un sospetto ingiustificato, ma è stata attivata un'intera serie di indagini illegittime, tuttora in corso.

Particolarmente grave è il fatto che il difensore d'ufficio assegnato alla sottoscritta non abbia agito nel suo interesse. Al contrario, ha agito attivamente contro di lei, impedendole di difendersi in modo efficace dalle accuse. Per questo motivo è già stata presentata una denuncia penale anche contro il difensore d'ufficio.

Come conseguenza diretta, è ora fissata una nuova udienza per il 12 giugno 2025, durante la quale la sottoscritta sarà nuovamente confrontata con accuse gravi, nonostante il tribunale sia a conoscenza del fatto che le accuse mosse dai Carabinieri non dimostrano alcuna reale resistenza a pubblico ufficiale.



Tutto ciò evidenzia che la denuncia originaria del signor Di Prima non è solo falsa, ma costituisce la causa diretta di una catena di provvedimenti e indagini illecite, le cui conseguenze gravano tuttora pesantemente sulla sottoscritta. Si ha l'impressione che la sottoscritta venga ormai perseguitata ingiustamente anche dal tribunale stesso, nonostante la situazione oggettiva e l'assenza di presupposti legali per tali misure siano ben note.

Prove e testimoni:

- Tentativi di comunicazione documentati da parte della sottoscritta
- Testimone: Sig. [REDACTED]
[REDACTED]
- Testimone: Sig. Franco Gennaro, Via Posta, 90020 Locati (Bompietro, PA)
- Documentazione relativa allo stato di salute e alle condizioni di cura del cane al momento dell'affidamento temporaneo
- Proposta

Richiesta

Alla luce di quanto esposto, la sottoscritta chiede formalmente che l'Autorità competente:


- accerti i fatti denunciati in tutte le loro circostanze;
- apra un procedimento penale nei confronti del signor Salvatore Di Prima per i reati di calunnia (art. 368 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), nonché per l'istigazione all'abuso d'ufficio e l'uso strumentale delle autorità pubbliche a danno della sottoscritta;
- e, in particolare, valuti la responsabilità causale del signor Di Prima nella catena di eventi e provvedimenti illegittimi che hanno portato alla violazione dei diritti fondamentali della sottoscritta, tra cui la perquisizione domiciliare non autorizzata, l'arresto ingiustificato e la successiva persecuzione giudiziaria.

La sottoscritta si riserva di costituirsi parte civile nel procedimento che dovesse derivarne.

Ai sensi degli artt. 121 c.p.p. e 111 Cost il presente documento è da considerarsi parte integrante e indissociabile del fascicolo del procedimento penale n. 197/25, 891/25 e deve essere materialmente allegato agli atti, ai fini della tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con conferma scritta di ricezione.




Il presente atto è stato redatto dal sottoscritto con il supporto di terzi di fiducia e l'ausilio di strumenti di traduzione digitale, a causa della mancanza di un'assistenza legale adeguata e affidabile.





**Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo**
P.za Vittorio Emanuele Orlando, 1
90138 Palermo (PA)
prot.procura.palermo@giustiziacert.it



14/03/2026

INTEGRAZIONE ALLA DENUNCIA PER IL REATO DI CALUNNIA PRESENTATA IN DATA 05.06.2025

Contro: Salvatore di Prima, nato il 2 [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED] per ipotesi di calunnia.

La sottoscritta [REDACTED]
[REDACTED] espone quanto segue:

PREMESSA

In data **10/03/2026** la sottoscritta ha ricevuto copia del fascicolo n. **824/25**, dal quale emergono elementi di fatto rilevanti ai fini della denuncia per **calunnia** già presentata in data **05.06.2025**.

Al momento del deposito della denuncia, la sottoscritta non disponeva più delle suddette comunicazioni sul proprio dispositivo telefonico, a causa di un aggiornamento del telefono che aveva comportato la perdita delle conversazioni WhatsApp. Per tale ragione era stato possibile fare riferimento unicamente alla testimonianza del sig. Franco Gennaro, nato a Bompietro (PA) il 16/06/1966, ivi residente in via Alaimo ni: 56, separato, imprenditore agricolo, telefono 3687512500.

Dal fascicolo n. **824/25** (Termini Imerese) risulta ora agli atti un estratto delle comunicazioni WhatsApp che il sig. Franco Gennaro ha prodotto nel corso della propria deposizione resa in data 01.03.2026 presso i Carabinieri di Bompietro, quale elemento probatorio. Da tali comunicazioni emerge che il sig. Gennaro riferisce espressamente che il sig. **Salvatore Di Prima** era disposto ad **affidare** il cane alla sottoscritta.



NUOVO ELEMENTO PROBATORIO DECISIVO

In particolare, risulta la seguente comunicazione:

„26/02/25, 13:50 - Gennaro Franco: ciao Eva, mi a detto Salvatore se vuoi lo affida a te il cane, fammi sapere“

Prova: Verbale di acquisizione di estrapolazione di conversazione whatsapp redatto nei confronti del sig.: GENNARO Franco, Allegato 1.

Si evidenzia che tale circostanza, pur essendo **nota al denunciante**, non è stata menzionata nella denuncia da lui presentata.

CONTRASTO OGGETTIVO TRA I FATTI

La volontà di affidare il cane all'indagata il 26.02.2025 il risulta in evidente contrasto con la successiva accusa di furto formulata dal denunciante **il 01.03.2025 (Allegato 2)** ed è pertanto rilevante ai fini della valutazione della consapevolezza del medesimo circa la non corrispondenza dell'accusa ai fatti effettivamente accaduti.

Nella comunicazione di notizia di reato (CNR) redatta dai Carabinieri in data 01.03.2025, i fatti sono stati inizialmente qualificati **esclusivamente ai sensi degli artt. 648 c.p. (ricettazione) e 612 c.p. (minacce), senza alcun riferimento al reato di furto**. Tale circostanza evidenzia che, già nella prima valutazione operata dagli operanti, non risultavano elementi idonei a configurare un'ipotesi di furto a carico della sottoscritta e può trovare spiegazione nei seguenti elementi risultanti dagli atti:

RILEVANZA GIURIDICA DEL CONTRASTO

Nel fascicolo risulta che lo stesso denunciante ha ricevuto diversi documenti trasmessi dalla sottoscritta al sig. Franco Gennaro e che tali documenti sono stati dallo stesso denunciante prodotti nel procedimento quali elementi probatori.

Da tali documenti emerge chiaramente che la sottoscritta aveva espressamente dichiarato **di non voler trattenere il cane**, ma unicamente di provvedere temporaneamente alla sua cura e alle necessarie cure veterinarie, fintanto che il sig. Di Prima non fosse tornato disposto o in grado di occuparsene personalmente, precisando altresì **che il proprietario avrebbe potuto in qualsiasi momento riprendere l'animale** qualora ne avesse avuto necessità.

In particolare, nella lettera trasmessa al sig. Di Prima si legge:

„Il mio unico interesse è garantire il suo benessere. Sono disponibile a portarlo a



spasso ogni giorno e a prendermene cura senza alcuna pretesa di proprietà. Se hai bisogno del cane per la caccia, potrai sempre prenderlo.

Prova: lettera indirizzata al sig. Salvatore Di Prima – Allegato 4

Alla luce di tali circostanze, e considerato che il denunciante era a conoscenza del fatto che il cane **non veniva trattenuto con intenzione di appropriazione** e che avrebbe **potuto essere ripreso in qualsiasi momento**, la presentazione di una denuncia per furto appare pertanto priva di un fondamento fattuale e rilevante ai fini della **valutazione della consapevolezza** del denunciante circa la non veridicità dell'accusa.

ASSENZA DEGLI ELEMENTI DEL REATO DI FURTO

Inoltre, si evidenzia quanto segue:

- **Assenza di finalità di profitto**

Nella propria denuncia il denunciante afferma egli stesso che il cane non aveva alcun valore economico:

„Tale cane non aveva alcun valore economico...“

Prova: Verbale di ricezione denuncia orale sporta – Allegato 3

Considerato inoltre che si trattava di un animale anziano e malato, la cui cura comportava esclusivamente costi e impegno assistenziale, risulta già dalle stesse dichiarazioni del denunciante che non era ravvisabile alcun vantaggio economico per la sottoscritta. Il denunciante, peraltro, non indica alcun altro possibile vantaggio che la sottoscritta avrebbe potuto trarre dalla presa in carico dell'animale, cosicché l'accusa risulta in contrasto con le circostanze da lui stesso rappresentate.

- **Assenza di occultamento**

Il denunciante dichiara inoltre di avere visto personalmente la sottoscritta più volte con il cane senza tuttavia rivolgerle alcuna contestazione né richiederne la restituzione. Ciò dimostra che egli era consapevole del fatto che l'animale non veniva né nascosto né trattenuto in modo clandestino, ma che la sottoscritta si muoveva apertamente con il cane nello spazio pubblico.

In particolare, egli afferma:

„stamattina, alle ore 07.30 circa, mentre mi trovavo all'interno del Ferrara Bar sito in Piazza Vittorio Emanuele a Locati, l'ho vista passare con il mio cane tenuto al guinzaglio; ad ogni modo non ho manifestato alcuna reazione nei suoi confronti...“

Prova: Verbale di sommarie informazioni (ex art. 351 c.p.p.) – Allegato 5



Tale comportamento risulta in evidente contrasto con la successiva affermazione secondo cui il denunciante avrebbe voluto rientrare in possesso dell'animale e appare invece coerente con la precedente comunicazione trasmessa tramite Franco Gennaro, secondo la quale il cane avrebbe potuto essere affidato alla sottoscritta.

VALUTAZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA

Dalle **stesse dichiarazioni del denunciante e dai documenti da lui stesso prodotti agli atti** emerge pertanto che elementi essenziali del reato di furto – in particolare un'intenzione di appropriazione o di profitto nonché un comportamento volto ad occultare l'animale – non risultano ravvisabili.


Tali circostanze risultano rilevanti ai fini della valutazione della denuncia per furto presentata nei confronti della sottoscritta.

CONCLUSIONI

Alla luce degli elementi sopra indicati:

- la denuncia per furto presentata dal sig. Salvatore Di Prima appare in contrasto con fatti documentati precedenti
- tali elementi risultano rilevanti ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 368 c.p.

P.Q.M.

- si chiede di essere informata ai sensi dell'art. 408 c.p.p. in caso di eventuale richiesta di archiviazione del procedimento, presso il seguente indirizzo PEC: evarella@pec.it.
- si chiede che vengano sentiti come persone informate sui fatti i seguenti soggetti:
 - Franco Gennaro come indicato sopra
 - 
 - Dott.ssa Vet. Simona Tacchino, Via Enrico Fermi 2, Bivio Madonuzza, 90026 Petralia Soprana
 - Mar. Ord. Marcello Migliozi, presso la stazione dei Carabinieri di Bompietro
 - V.Brig. Mario Siragusa, presso la stazione dei Carabinieri di Bompietro
- si riserva la costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale.
- si riserva la costituzione di parte civile per il riconoscimento del danno.
- si riserva di produrre ulteriore documentazione e di indicare ulteriori testimoni.



Tradotto con l'aiuto di strumenti digitali

